

François Gény (1861-1959)

Abstract: In un momento in cui l'affermazione della società industriale e del conflitto tra classi rompe le solide certezze del diritto post-rivoluzionario, che eleva la borghesia a “classe universale” e configura l'interesse di ciascuno come interesse strettamente politico misconoscendo l'appartenenza di classe, la figura di François Gény è significativa, proprio nella misura in cui costituisce una frontiera tra un passato, quello dell'esegesi formalistica, criticato, ma non tradito, e il presente di allora, quello del “diritto libero”, a sua volta criticato, ma non negato. È questo procedere prudentiale che costituisce la cifra più significativa dell'elaborazione di un metodo che si rivela in grado di non cedere alle tentazioni né del formalismo, né del positivismo sociologico, mostrando, in ogni dove, quel mirabile equilibrio tra le ragioni della teoria e quelle dell'esperienza che solo la filosofia fenomenologica riuscirà, dopo qualche decennio, a configurare in modo più completo.

Keywords: Diritto naturale – Diritto sociale – Positivismo legalistico – Feticismo della legge – Libera ricerca – Natura della cosa – Scienza e Tecnica – Dato e Costruito nel Diritto

A François Gény (1861-1959), giurista e filosofo del diritto francese, sono stati tributati riconoscimenti di un tale valore e di una tale portata, di cui suoi colleghi, pure illustri, come ad esempio Duguit, Hauriou, Jéze, Saleilles, Bonnet, Michoud, non hanno goduto: basti pensare alla celebrazione solenne del suo *Jubilé Universitaire*, che ha avuto luogo nel 1934 e che è stata accompagnata dalla pubblicazione della poderosa *Recueil d'études sur les sources du droit* (3 voll.). Nominato dottore *honoris causa* presso le università di Groninga (1914), Lovanio (1927), Bruxelles e Varsavia (1935), Ginevra (1939), Jessy (1934), Losanna (1935), Bâle (1936), Atene (1937), François Gény è stato eletto nel 1933 membro onorario dell'*Accademia americana delle arti e delle scienze* di Boston nel 1933. Per quanto sia oggettivamente difficile trovare in ambito transalpino un giurista

cui siano stati tributati - in Francia ma ancor più al di fuori dei confini nazionali - riconoscimenti più significativi di quelli che sono stati tributati a François Gény, sarebbe parziale misconoscere la misura in virtù della quale la sua notorietà sia dovuta alla capacità di leggere il proprio tempo, interpretandone la necessità.

Celebrati dunque i fasti del logicismo, delle certezze assiomatiche della scienza post-codicistica e dell'Illuminismo giuridico, dichiarata la crisi, praticamente contemporanea, dell'*École de l'exégèse* e dell'approccio storicistico al fenomeno normativo, ormai privi dello slancio che ne avevano caratterizzato gli esordi, incapaci di rendere ragione della progressiva complessificazione della realtà sociale, il metodo giuridico necessita di un ripensamento profondo: nasce l'*École scientifique*, di cui giurista lorenese è da considerarsi

uno dei principali esponenti. L'imperativo concettuale, dunque, è quello di mettere in discussione, positivamente, la duplice identificazione tra diritto e legge, e, più in generale, tra diritto e logica, portato definitivo della scienza giuridica e della pratica giurisprudenziale successiva alla promulgazione del *Code Napoléon*.

Studioso profondamente legato alla Lorena, sua terra d'origine, François Gény nasce a Baccarat il 17 dicembre del 1861, figlio di Alfred, un ispettore forestale profondamente cattolico ed ispirato dalla spiritualità domenicana, che volle che i suoi figli studiassero e ricevessero un'educazione cattolica. Non solo due suoi fratelli divennero gesuiti, ma egli stesso fu avviato agli studi nel collegio gesuitico di Saint-Clément a Metz: per quanto questo percorso di studi fu interrotto dal conflitto franco-tedesco del 1870, al punto che i suoi studi superiori furono completati a Nancy, la sua formazione religiosa lasciò una traccia indelebile nella personalità di François Gény uomo e giurista. A Nancy intraprese i suoi studi superiori, ed è ancora a Nancy che, nel 1878, ebbero inizio i suoi studi di diritto, intrapresi "sans aucune vocation héréditaire ni préparation spéciale, mais avec un simple curiosité laborieuse" (*Ultima verba*, Paris 1951, p. 14), che si conclusero con due lavori di tesi: la prima in diritto romano, vertente sull'importante tema della fiducia nel diritto romano, mentre la seconda aveva per soggetto la problematica della responsabilità dei locatari verso i locatori in caso di incendio della cosa locata. Nominato professore di diritto romano nel 1889 presso la Facoltà di Diritto di Algeri, resterà solo un anno in Algeria, e già nel 1892 era docente di

diritto civile presso la Facoltà di diritto di Digione, ateneo nel quale soggiornerà fino al 1901: è in questo periodo che strinse un rapporto significativo di amicizia con Raimond Saleilles. A partire dal 1901, Gény è docente di diritto civile presso la Facoltà di diritto di Nancy: questa sistemazione fu quella più rispondente ai suoi desiderata, per quanto funestata dal tragico evento dell'omicidio di suo fratello, gesuita, provocato da un alienato psichico per strada, senza alcuna ragione.

La particolarità della posizione di François Gény consiste nella sua capacità, assolutamente degna di plauso, di tenersi in una posizione intermedia - fissata sulla scorta di un rigoroso ma non acritico oggettivismo - tra gli eccessi e l'unilateralità del formalismo ottocentesco e quelli dell'antiformalismo, per certi versi anarcoide, degli esponenti del "movimento del diritto libero" (*Freirechtsbewegung*). Profondamente conscio dei limiti degli eccessi formalistici della Scuola dell'Esegesi, altrettanto critico della Pandettistica, esito della Scuola storica, così fortemente criticato da von Jhering, con cui si era vanificato ogni programma di ritorno alle fonti viventi del diritto, Gény si impose programmaticamente una razionalizzazione del metodo, che costituisse un argine nei confronti delle teorie che, in maniera alquanto acritica, intendevano equiparare il giudice al legislatore, sovvertendo il paradigma della separazione dei poteri, della loro organizzazione gerarchica, mettendo in discussione lo stesso dogma, di derivazione rousseauiana, in virtù della quale la legge, espressione della volontà generale, ordina i comportamenti dei consociati, la cui volontà è sempre particolare e, in quanto tale, non che

riposare in una fonte sovraordinata. La sua prima fatica scientifica, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, consta, dunque, in questo senso, tanto di una “critica negativa del metodo tradizionale”, quanto di un piano di “ricostruzione del metodo e di una teoria delle fonti”; tanto della tematizzazione epistemologica della “libera ricerca” del giudice, quanto di una ricostruzione critica del movimento della *Frei-rechtsbewegung* in Francia, in Belgio e in Germania.

François Gény riteneva certamente che la legge e il sistema delle fonti ad essa subordinato non potessero essere sufficienti a regolare l'intera complessa dinamica di una nazione, come quella francese, che non poteva identificarsi con lo Stato monoclasse e che si andava sempre più complessificando in virtù della rivoluzione industriale: negando recisamente che la legge potesse esprimere una volontà che non fosse empirica, e, quindi, determinata nel tempo e nello spazio, Gény ritenne la pleora degli strumenti formalistici inadatta a servire l'ideale di certezza, costitutivo, a tutti gli effetti, dello Stato di diritto. In realtà il formalismo, laddove portava la legge oltre il contesto regolato, assolutizzandola, non avrebbe fatto altro che farla parlare “a proprio uso e consumo”, facendole dire ciò che l'interprete, soggettivamente, desidera; esemplificativa, in questo senso, l'ascrizione dell'analogia al momento creativo, proprio del diritto giurisprudenziale. Così, principi generali dell'ordinamento, principi generali del diritto, ricorso al criterio della c.d. natura della cosa, interpretazione teleologica, sono i nomi di una ricerca che si vuole incardinata nel paradigma della corretta valutazione dell'operato

degli interpreti e degli organi applicatori, nella consapevole negazione di ogni trasvalutazione immediata, e per questo, irriflessa, di elementi empirici in entità logiche. Il grande ‘peccato’ della scienza giuridica, consisterebbe, allora, nella pretesa, del tutto ideologica, che l'essere si configuri ‘originariamente’ come entità logica, nella misura in cui la scienza giuridica stessa se ne fa carico: al contrario, lo sforzo dev'essere quello di ridurre, nei limiti del possibile, l'essere ad entità logica, doveristicamente intesa, attraverso un complesso dispositivo di mediazione categoriale, di cui è parte integrante la costruzione finzionistica dei concetti giuridici, il che divide il campo dei cultori delle scienze sociali tra ‘realisti’ di ispirazione durkheimiana, e pragmatisti, che consideravano l'elemento logico solo nel senso della sua utilità nell'economia generale del discorso. In questo senso, nozioni come quelle di volontà contrattuale, di soggetto di diritto, di persona fisica e persona giuridica, di soggetto di diritto, di responsabilità individuale e collettiva, non sono considerate né vere né false, ma solo più o meno funzionali alla regolazione del contesto sociale di riferimento.

L'opera di François Gény risulta così permeata da un costante quanto indefettibile richiamo alla complessità e all'inesauribile vitalità che permea di sé la vita sociale, e che la giurisprudenza, quale scienza rigorosa, avrebbe il compito di ordinare. L'approccio perseguito, pur non avulso dalle correnti del “modernismo giuridico” e del pragmatismo transoceanico, si mantiene comunque a distanza debita dal vitalismo estetizzante e dalle correnti dell'irrazionalismo che, a cavallo tra la fine dell'800 e i primi anni del '900, ha così

tanto influito sull'immaginario filosofico-giuridico mitteleuropeo. Anche l'influsso di un filosofo come Bergson si tradusse nell'opera di Gény in un necessario quanto auspicato 'allargamento', 'raffinamento' della capacità del giurista di mediare tra le sfere, in sé dissimetriche, costituite, da un lato, dall'insieme delle relazioni sociali (*Sein*), dall'altro, della normatività (*Sollen*), che tende a regolare le prime. Premesso dunque che non è in alcun modo possibile parlare nel caso di Gény di una posizione antiformalistica, intesa nel senso di una considerazione empirico-materiale della selezione delle fonti e delle modalità di interpretazione, è necessario evidenziare come il materiale sociale sia sempre presentato in "guisa mediata", ossia organizzato da una scienza epistemologicamente ispirata ad un oggettivismo che non si riduce mai ad immanentismo, quale traduzione immediata delle fonti sociali in fonti normative.

All'evacuazione di ogni sostanza ontologica della giurisprudenza corrisponde in Gény la sua riduzione a tecnica, il cui compito sarà di adattare la sfera normativa ai *données* (dati) della vita sociale, che potremmo definire istanze doveristiche, prodotte dall'essere sociale nel suo fluire dinamico, e che non possono essere assimilati, a parere di chi scrive, ad una vera e propria scienza normativa, esprimendo, piuttosto, un'istanza che è solo auspicabile, ma non necessaria: quella di un relativo adeguamento della tecnica ai dati sociali, adeguamento in mancanza del quale i fatti tornano a 'vendicarsi', come nel caso del Codice, nei confronti di una tecnica giuridica incapace di rendere ragione delle trasformazioni sopravvenute nel contesto da regolare

in senso normativo. Nella seconda fase del suo pensiero, con *Science et Technique en droit privé positif* (4 voll.), Gény rivolta, e, al tempo stesso, completa il paradigma esplicativo della sua prima opera, aprendo decisamente ai temi del pluralismo giuridico e dell'istituzionalismo, anche se, nonostante gli sforzi profusi, la *pars destruens* del discorso del *doyen* non è produttiva di una teoria realmente orientata nel senso del pluralismo giuridico: sembra lecito chiedersi se, in altri termini, il giurista francese non individui delle fonti di diritto realmente in grado di iscrivere la produzione normativa statale in una dialettica allargata, sia imputabile al fatto che la sua attenzione sia rivolta ad un superamento del diritto positivo formale nella direzione di un recupero, seppure critico, del giusnaturalismo, più che non nella direzione del "diritto sociale". Il lavoro teorico del giurista transalpino va più nella direzione di limitare in senso giuspositivistico l'opera di interpretazione ed applicazione del diritto che di allargare le maglie del diritto positivo, aprendo a fonti di produzione extra-statali: in un certo senso per l'autore di *Science et Technique*, l'insieme delle tecniche interpretative che legittimano il predominio dello Stato si rivelano un ostacolo all'applicazione fedele del dettato legislativo. La questione del "dato" nel diritto (*donné*) segue temporalmente il lavoro sul metodo, ma precede teoricamente un'indagine critica sui presupposti positivistici della legge: il richiamo ai "dati" (*données*) assume un valore primario. Gény stabilisce la differenza tra gli ambiti del 'dato' e del 'costruito' nel diritto, distinzione che egli associa da un lato alla "libera ricerca", dall'altro alla "tecnica giuridica".

Gény, considerando il diritto afferente alla dimensione della tecnica, oppone alle procedure meccaniche d'interpretazione e di adattamento dei precetti giudici alla realtà sociale la "libera ricerca scientifica" (*libre recherche scientifique*). Circoscrivendo quelli che sono considerati gli irriducibili "données" di un diritto definito naturale perché basilico, sottostante e preesistente al diritto positivo, Gény rende possibile l'opera di riempimento degli inevitabili vuoti del diritto legislativo, di quelle 'lacune' del diritto positivo, il cui senso è soprattutto quello del lavoro di costatazione e di formalizzazione di realtà preesistenti. Nella sua prospettiva, il formalismo, pragmaticamente inteso a partire dal suo uso, impiegato al di fuori dei propri limiti costitutivi, elevato, dunque, da prospettiva metodologica ad ontologia definitiva, non servirebbe realmente la causa del positivismo giuridico.

Procedendo in questo senso, la critica del *Doyen* di Nancy al "feticismo della legge" procede più nella direzione della riabilitazione di un diritto naturale 'storico', e quindi "a geometria variabile", che non in quella della definizione di fonti positive, realmente sottratte al monopolio statale, inteso come unica come fonte di produzione del diritto, sostenuto dal pregiudizio del monopolio dell'uso della forza: in quest'ottica, i quattro *données* (reale, storico, razionale, ideale), rinvenuti e ritenuti presenti nella dinamica normativa, sono considerati elementi di fatto o di ragione, o, talvolta, un misto di entrambi, elevati a dignità doveristica, la cui recezione spetta alla sfera normativa, intesa come pura tecnica, e, quindi, svuotata di ogni sostanza ontologica o concettuale.

Si tratterebbe di elementi in parte po-

sitivi, in parte extra-positivi, estranei dunque alla dinamica del diritto formalmente inteso, di natura talvolta ideale, talora determinabile attraverso l'indagine sociologica: tutto lo sforzo di François Gény va nella direzione di evidenziare la sola precaria instabilità tra la rigidità delle formule giuridiche, che sono fisse, e il mobile fluire della vita sociale, instabilità che genera una tensione che solo l'attribuzione di una funzione discrezionale a carico del giudice può risolvere. È sotto questa forma che fa capolino quell'"irriducibile diritto naturale", che, nell'analisi del giusprivatista francese, è esso stesso un esito dei processi storici di positivizzazione del diritto.

Per quanto poi lo stesso Gény sia alquanto restio a costituire il potere giurisprudenziale in posizione antagonista di quello legislativo, con la riproposizione critica del diritto naturale, quella che si profila è un'importante distinzione, tutta interna all'ordinamento concreto. Da un lato, ci sono regole di diritto la cui forza obbligatoria deriverebbe, secondo un'espressione dello stesso giurista, da *procédures techniques de constatation*, di natura prevalentemente formale, dall'altro, regole la cui forza obbligatoria deriverebbe, invece, dall'attuazione di norme, anche in assenza di mediazione, espresse dai precitati *données*.

La giurisprudenza, Gény è esplicito su questo punto, non può abbandonare certe istanze razionalistiche, né può, conseguentemente, lasciarsi andare al vitalismo o alla credenza che il metodo sia, pragmaticamente, questione di *puissance* più che non di *savoir*; ciò che l'impianto razionalistico deve regolare, nell'ambito di un progetto scientificamente meno ambizioso, è solo ed

esclusivamente l'elaborazione tecnica del diritto; in questo senso: “Nous disons seulement que, l'homme possédant, en lui-même, des facultés capables de pénétrer, par certain côtés, l'énigme du monde et d'en diriger le mouvement dans un sens plus conforme à sa destinée, tout lui commande d'user au mieux de tous ses moyens, sans méconnaître la puissance des choses qui les dominent, mais, au contraire, en employant sa raison et sa volonté à y ajuster son activité propre” (F. Gény, *Science et Technique en droit privé positif*, vol. I, Paris 1924, pp. 14-15). Se l'autorità sulla quale le regole di diritto si fondano è sempre e comunque la stessa, diverse sono, però, le sue modalità di constatazione, al punto che si può parlare di una progressiva differenziazione tra un *droit positif formel* e un *droit positif intuitif*: questa distinzione, tutta interna al diritto positivo, ne richiama un'altra, che la determina a monte,

quella tra fonti primarie (*droit positif formel*) e fonti secondarie (*droit positif intuitif*), essendo le prime fonti sulla cui autorità trova fondamento di legittimità, in ultima istanza, l'ordinamento giuridico, mentre le seconde, avrebbero semplicemente la veste di modalità tecniche di formalizzazione, che, per l'appunto, devono situarsi su un piano tecnico e metodologico, restando subordinate alle prime, la cui area è quella di una “scienza”.

È proprio quest'anelito alla complessificazione della scienza giuridica il portato più rilevante della riflessione di un giurista qual è stato Gény, la cui opera continua in modo inesausto ad interrogare la coscienza dei contemporanei, che misurano con sempre maggiore disappunto l'autonomizzazione della sfera normativa di fronte alla vita, intesa sia nella sua accezione di fonte sia morale che sociale.

Bibliografia essenziale

a) Scritti di François Gény

- *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, II voll, Paris 1899;
- *La notion du droit positif à la veille du XX siècle*, in «Revue internationale de l'enseignement», 1901, pp. 15-33;
- *La Technique législative dans la Codification civile moderne (à propos du Centenaire du Code civil)*, in *Le Code civil (1804-1904). Livre du Centenaire*, Paris 1904, pp. 989-1039;
- *Épilogue* alla 2^a edizione di *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, vol. II, Paris 1919, pp. 15-33;
- *Les bases fondamentales du droit civil en face des théories de Léon Duguit*, in «Revue Trimestrielle de Droit Civil», 1922, pp. 779-829;
- *Science et technique en droit privé positif- Nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique*, IV voll., Paris 1924,
- *La notion de droit en France. Son état présent. Son avenir. Essai de ralliement autour d'un programme homogène d'études de philosophie du droit*, in «Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique», 1931, pp. 9-41;
- *La laïcité du droit naturel*, in «Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique», 1933, pp. 7-27;

- *Préface* a S. Trentin, *La crise du droit et de l'Etat*, Paris-Bruxelles 1935, pp. 9-18;
- *Justice et force; pour l'intégration de la force dans le droit*, in *Études à la mémoire d'Henri Capitant*, Paris 1939, pp. 241- 257.

b) Bibliografia secondaria

- AA.VV., *L'antiformalismo giuridico. Un percorso antologico*, a cura di A. Tanzi, Milano 1999;
- AA.VV., *François Gény e la scienza giuridica giuridica del Novecento*, numero monografico de «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 20, 1991;
- AA.VV., *Les methodes juridiques*, Paris 1911;
- AA.VV., *Recueil d'études sur les sources du droit en honneur de François Gény*, 3 voll., Paris 1935;
- AA.VV., *Le centenaire du Doyen François Gény. Recueil des conférences prononcées les 26 et 27 octobre 1962*, Paris 1963;
- AA.VV., *François Gény, Mythe et réalités, 1899-1999, Centenaire de Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique*, Bruxelles 1998;
- Ascoli, Max, *La interpretazione delle leggi. Saggio di filosofia del diritto*, con *Presentazione e Postfazione* di R. Treves, a cura di F. Riccobono, Milano 1991;
- Antoni, Carlo, *La restaurazione del diritto di natura*, Venezia 1959;
- Asquini, Alberto, *La natura dei fatti come fonte di diritto*, in «Rivista internazionale di Filosofia del Diritto», LXXVI, 1921, pp. 129-167;
- Baratta, Alessandro, *Natura del fatto e diritto naturale*, in «Rivista internazionale di Filosofia del Diritto», XXXVI, 1959, pp. 177-228;
- Baratta, Alessandro, *Le fonti del diritto e il diritto giurisprudenziale*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XX, 1990, pp. 189-210;
- Battaglia, Felice, *L'interpretazione giuridica nella moderna letteratura francese*, in *Rivista internazionale di Filosofia del Diritto*, IX, 1929, p. 185 e ss.;
- Bobbio, Norberto, *Scienza e Tecnica del diritto*, R. Università di Torino, Memorie dell'Istituto giuridico, Serie II, XXIX, Torino 1934 (estratto);
- Bonnecase, Julien, *L'École de l'Exégèse en droit civil*, Paris 1924;
- Bonnecase, Julien, *Science du droit et romantisme*, Paris 1928;
- Brimo, Albert, *Les grands courants de la Philosophie du droit et de l'État*, Paris 1978;
- Cesarini Sforza, Widar, *Il modernismo giuridico*, ne «Il Filangieri», 1912, p. 373 e ss.
- Cesarini Sforza, Widar, *Sugli aspetti filosofici del libero-diritto*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», LIII, 1913, pp. 41-56;
- Charmont, Joseph, *La renaissance du droit civil*, Montpellier 1910;
- Charmont, Joseph, *La coutume contre la loi*, in «Revue de Méthaphisique et de morale», 1906, pp. 117-133;
- Davy, Georges, *À propos de l'évolution de la pensée juridique contemporaine*, in «Revue de Méthaphisique et de morale», 1906, pp. 117-133;
- Davy, Georges, *Le droit, l'idealisme et l'expérience*, Paris 1922;
- Degni, Francesco, *L'interpretazione della legge*, Napoli 1909;
- Duguit, Léon, *L'Etat, le droit objectif et la loi positive*, Paris 1901;
- Edelmann, Johann, *Die Entwicklung der Interessenjurisprudenz*, Berlin 1967;
- Ehrlich, Eugen, *Die juristische Logik*, Tübingen 1925;

- Fassò, Guido, *La storia come esperienza giuridica*, Milano 1953;
- Fassò, Guido, *Società, legge e ragione*, Milano 1974;
- Gangi, Calogero, *Il problema delle lacune nel diritto privato*, in «Archivio giuridico», LXXXV, 1921, pp. 30-90;
- Gurvitch, Georges, *Le temps present et l'idée de droit social*, Paris 1931;
- Gurvitch, Georges, *Droit naturel ou droit positif intuitif?*, in «Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique», 1933, pp. 50-90;
- Heck, Philipp, *Das Problem der Rechtsgeninnung*, Tübingen 1914;
- Jhering, Rudolph von, *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz* (1884), trad. it., *Serio e faceto nella giurisprudenza*, Firenze 1953;
- Jhering, Rudolph von, *Der Zweck im Recht* (1886), trad. it., *Lo scopo del diritto*, Torino 1972;
- Kantorowicz, Hermann (sotto lo pseudonimo di Gnaeus Flavius), *Der Kampf um die Rechtswissenschaft* (1906), trad. it., *La lotta per la scienza del diritto*, Palermo 1908;
- Lombardi-Vallauri, Luigi, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1975;
- Lombardi-Vallauri, Luigi, *Corso di filosofia del diritto*, Padova 1981;
- Morin, Gaston, *La loi. Essai sur la théorie de l'autorité dans la démocratie*, Paris 1908;
- Morin, Gaston, *La loi et le contrat. La décadence de leur souveraineté*, Paris 1927;
- Morin, Gaston, *La révolte des faits contre le Code*, Paris 1930;
- Petrucchi, Valentino, *François Géný, o "l'irriducibile diritto naturale"*, Napoli 1995;
- Rapone, Vincenzo, *Logique ou réalité? Una lettura di Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif di François Géný*, Roma 2004;
- Saleilles, Raimond, *De la déclaration de volonté*, Paris 1901;
- Saleilles, Raimond, *De la personnalité juridique*, Paris 1922;
- Solari, Gioele, *Filosofia del diritto privato, I, Individualismo e diritto privato*, Torino 1959;
- Terré, François, *En réalisant Géný*, in «Archives de philosophie du droit», 1961, pp. 125-140;
- Toutsakovitch, Michel, *Elaboration scientifique du droit positif dans la conception de François Géný*, Paris 1938;
- Vandereycken, Paul, *Méthode positive de l'interprétation juridique*, Bruxelles 1907;
- Wieacker, Rudolph, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, II voll. (1967), trad. it., *Storia del diritto privato moderno*, II voll., Milano 1980;
- White, Morton, *Social Thought in America: The Revolt against Formalism* (1952), trad. it., *La rivolta contro il formalismo*, Bologna 1956.

Vincenzo Rapone